

Adunanza del 15 maggio 1915

Sono presenti: Il Presidente Stringher, il Vice Presidente Magaldi, i Consiglieri Anaderio, Boneduce, Cluici, Guerra, Pirelli, Romirio e Verardo; il Direttore Generale Cocci ed il Sindaco Rainaldi.

1. Comunicazioni del Direttore Generale..

a) Perdita di nave assicurata..

Il Direttore Generale riferisce intorno al naufragio del piroscafo *Astrea*, carico di carbone in servizio delle Ferrovie dello Stato, ed assicurato contro i rischi di guerra in navigazione per L. 300.000 per lo scafo e macchine e per L. 100.000 per il carico. È in corso una inchiesta, da parte del Ministero della Marina, per accertare le cause del disastro. A quanto risulta fino ad ora, il piroscafo, che era assicurato per un viaggio Genova, canale di Bristol - Venezia, navigava in ritorno nell'Adriatico verso Venezia, quando ebbe l'ordine di ritornare a Taranto. Ma avendo un guasto nella macchina, dovette essere rimorchiato da un cacciatorpediniere della R. Marina, ed essendo il mare agitatissimo, urtò di fianco in una torpediniera della nostra difesa costiera, affondando in pochi minuti. La esposizione per questo rischio ascenderebbe complessivamente a L. 400.000. Ma ad attenuarne la gravità pare possano concorrere due circostanze: la prima che il vapore sarebbe stato coperto di assicurazione ordinaria per sole L. 100.000, onde a questa

sola cifra sarebbe circa la garanzia del rischio di guerra; la seconda che il guasto della macchina potrebbe aver contribuito per se stesso al disastro.

b) Andamento degli affari di assicurazione dei rischi di guerra in navigazione.

Il Direttore Generale riferisce intorno al bilancio di verificaione al 30 aprile u.s. per le riassicurazioni e delle assicurazioni dirette sui rischi di guerra in navigazione, dal quale risulta che l'introito dei premi netti e delle quote dei diritti di polizza liquidati a favore dell'azienda in rapporto alle riassicurazioni è stato nel mese di aprile di L. 395.629, 57, e di L. 41.528, 29 rispetto alle assicurazioni dirette assunte dall'Ufficio Speciale; e così in totale L. 437.158, 56; mentre nel precedente mese di marzo gli introiti erano stati, corrispondentemente, di L. 472.209, 25 per le riassicurazioni e di L. 47.918, 93 per le assicurazioni dirette, e così in totale di L. 520.128, 18. Questo minor provento di L. 82.969, 62 deriva in massima parte dalle riassicurazioni, ed è da ascrivere totalmente ad una più limitata raccolta di riassicurazioni di merci, perche, rispetto ai corpi, si è avute invece nell'aprile un maggiore introito di quasi L. 22.000 in confronto al mese di marzo.

Alf

Va rilevato il continuo incremento delle assicurazioni dirette, che rappresentano quasi la metà della massa generale degli affari; contro L. 50.375.866 di capitale assicurato e L. 357.831 di premi netti incassati nel mese di marzo, stanno L. 52.952.494 di capitali assicurati e L. 442.984 di premi per il mese di aprile. Va rilevato a questo



proprio che mentre fino al mese di marzo il maggiore contributo degli affari era dato dalle assicurazioni di rischi per corpi di navi, nel mese di aprile si è avuto un forte aumento rispetto alle merci, derivante dalle importanti assicurazioni di granne fatte dal Ministero di Agricoltura e da quello della Guerra, nonché dalle rilevanti assicurazioni di carichi di carbone fatte dalle Ferrovie dello Stato.

Il Direttore Generale aggiunge poi i dati relativi al movimento complessivo delle riassicurazioni e delle assicurazioni dirette, dall'inizio a tutto il 14 maggio corrente, che così si riassumono:

I - Riassicurazioni

Riassicurazioni

vare o proprie	L. 582.500.000	L. 4.209.700
		quota diritti polizza <u>1.525</u> 4.211.225.

Assicurazioni

cereali	" 56.844.000	L. 112.160
		quota diritti polizza <u>335</u> 112.495.

II - Assicurazioni dirette

Corpi	189.510.266	L. 1.806.150
Merchi	<u>130.308.321</u> L. 397.618.687	<u>441.586</u> 2.247.736.
Totale capitali assicurati	L. 957.162.674	Totale premi L. 6.571.456.

Investimenti

A data corrente: Capitale Buoni ordinari del Tesoro L. 5.735.000 (circa)

c) Situazione degli affari a tutto il 14 maggio..

Il Direttore Generale espone i dati della produzione complessiva degli affari normali di assicurazione fine a tutto il 14 maggio corrente. Le proposte presentate dal 1° gennaio al 14 maggio furono 8760, per L.62.141.535 di capitale, con una differenza in meno di 1145 proposte, per L.33.490.600 in confronto al corrispondente periodo dell'anno 1914. Sono state emesse 6331 polizze per L.49.552.435, e perfezionate 4052 per L.32.551.483,69, mentre nel corrispondente periodo delle scorse anno le polizze perfezionate furono 5995 per L.44.068.192,80 con una differenza in più di 1963 polizze, ed per L.11.516.409,17 di capitale assicurato.

2. Assicurazione collettiva degli impiegati delle pubbliche Amministrazioni della Repubblica di S. Marino..

Il Direttore Generale ricorda come il Consiglio, fine dal 14 luglio 1914, approvò il progetto di assicurazione collettiva per gli impiegati delle pubbliche Amministrazioni della Repubblica di San Marino. In seguito il Governo della Repubblica pose la condizione che le necessità differite assicurabili ai suoi impiegati con le polizze dell'Istituto fossero esenti dalla eventuale imposta di ricchezza mobile, accettando però la forma di assicurazione di capitali differiti con opzione per la rendita corrispondente.

Kof

Dopo lunghe trattative, per non perdere un affare così importante mentre l'andamento della produzione è già tanto rallentato, ed in vista delle speciali condizioni di questa collettiva che riguarda



impiegati di uno Stato estero, il Comitato permanente ha creduto di autorizzare con deliberazione del 29 aprile u.s. la emissione delle polizze con la condizione che per le rendite differite la eventuale imposta di ricchezza mobile sarà dallo Istituto sostenuta a suo carico; approvando in pari tempo la proposta, studiata dall'Ufficio Attuariale e dal Consigliere Beneduce, dello accantonamento di una speciale riserva da dedursi dal margine delle tariffe. Tale onere, di fronte alla Repubblica di S. Marino, non può essere assunto che con una lettera, per cui l'articolo 13 delle condizioni generali di polizza pone ogni tassa a carico del contraente o dell'assicurato; e le condizioni di polizza, approvate con Decreto Reale, non possono essere modificate. Verrà, ad ogni modo, di un provvedimento che deve essere ratificato dal Consiglio, al quale gli articoli 8 n. 3 della legge 4 aprile 1912, di n. 4 del relativo regolamento, e 12 n. 5 dello statuto, danno facoltà di deliberare sulle condizioni di tariffa per le assicurazioni collettive.

Il Consiglio, avuto riguardo alle considerazioni speciali esposte dal Direttore Generale, ratifica la deliberazione 29 aprile u.s. del Comitato Permanente, ed autorizza - nella forma indicata dal Direttore Generale - l'assunzione a carico dello Istituto dell'onere eventuale della imposta di ricchezza mobile per le rendite differite da assicurare a favore degli impiegati delle pubbliche amministrazioni della Repubblica di San Marino in dipendenza della assicurazione collettiva approvata il 14 luglio 1914.

3. Erogazione a favore del Comitato Romano per la organizzazione civile in caso di mobilitazione.

Vista la domanda rivolta dal Comitato Romano per la organizzazione civile in caso di mobilitazione allo Istituto Nazionale, perché questo voglia contribuire con una somma alla formazione dei mezzi necessari al Comitato medesimo per svolgere l'azione patriottica che ne è proposta;

Su proposta del Direttore Generale, e giusta il parere favorevole espresso dal Comitato Permanente,

Il Consiglio delibera che sia messa a disposizione del predetto Comitato Romano la somma di lire duemila.

4. Cessione del 40% di rischi assunti da Compagnie autorizzate.

Sciolta la relazione del Direttore Generale;

Il Consiglio delibera il rifiuto della cessione del 40% dei seguenti rischi assunti da Compagnie autorizzate, giudicando che li assunti senza sufficiente cautela:

1) Compagnia Adriatica

Assicurato: Bongiovanni Beniamino di anni 36

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: L. 4.000

Categoria: Mista a premio annuo con differimento di 10 anni

Parere del Consulente medico: Per assicurazione precedente: al di sotto del medesimo.

Conclusioni dell'Ufficio VII: Nel 1914 l'assicurato propose



allo Istituto una assicurazione di L. 10.000, mista a 25 anni, che si
 ritenne di convertire in termine fissa a 25 anni in seguito alle con-
 clusioni del medico fiduciario sulle condizioni sanitarie e sul geniali-
 zio del proponente. Accettata tale trasformazione, con la sola var-
 iante che la durata fosse ridotta a 22 anni, fu emessa la polizza
 il 18 marzo u. s. Ma essa non risulta a tutt'oggi regolarizzata. Per
 sicurezza si sospende per il rifiuto.

2) Compagnia di Milano

Assicurato: Gheorgi Poch di anni 48

Capitale della Compagnia: L. 11.000

Quota parte Istituto L. 400

Categoria: Vita intera premi temporanei per anni 14

Parere del Consulente medico: per assicurazione precedente:
 cattivo.

Conclusioni dell'Ufficio VII. Sulla stessa testa pervennero in
 aprile scorso con molte altre appartenenti alla Collettina della Stagione
 natura delle Sete una proposta di assicurazione per L. 10.000, cate-
 goria Vita Intera a premi temporanei per 14 anni. La Consulen-
 za medica giudicò il rischio cattivo per la presenza di qualche cosa
 nelle urine e per il loro alto peso. Fu ritenuto di pregare altro fi-
 duciario di un nuovo esame delle urine, dal quale non risultò la
 presenza né di albumina né di zucchero. Il per specifico fu con-
 fermate alla. Confermate il giudizio della Consulenza medica, si ordinò
 un terzo esame delle urine, al quale l'assicurato si rifiutò ricicciamente.

Si ritiene che la presente essere sia da rifiutare.

Il Consiglio delibera poi l'accettazione delle seguenti proposte di cessione del 40% di rischi assunti da compagnie autorizzate:

1) Compagnia Generali

Assicurato: Durante Leone di anni 59

Capitale della Compagnia L. 5.000.

Quota parte Istituto: .. 2.000.

Categoria: Termine fisso con differimento di 20 anni

Parere del Consulente medico: tra quasi buono e mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VIII. Padre morto a 54 anni per ma-

lattia delle vie urinarie; madre morta a 62 anni di pneumonite;

due sorelle morte, una a 44 anni per seipite dopo il parto e una

a 44 anni di peritonite. Due fratelli di anni 44 e 47 anni e sani.

L'assicurato appare sano. Si è in dubbio per l'accettazione, data il

gentilizio poco benigne l'età dell'assicurato.

2) Compagnia Generali

Assicurato: Vindramini Marco Ferdinando di anni 27.

Capitale della Compagnia: L. 10.000

Quota parte Istituto: .. 4.000

Categoria: mezza vita intera e mezza termine fisso, a 20 anni

Parere del Consulente medico: Per assicurazione precedente

quasi buono.

Conclusioni dell'Ufficio VIII. L'assicurato proposto allo Istituto

Arg



in dicembre 1914 una assicurazione di Lit. 100,000, mista a 30 anni, che fu ritenuta onerosa in vista a premi decrescenti per 20 anni, e 400,000 lire per 25 anni, in considerazione del gravitazio e di ma-
lattie sofferte. La modificazione non fu accettata. Data la combina-
zione delle due tariffe nella convenzione proposta, e l'applicazione di
un sovrappremio dell'8% sul premio per condizioni sanitarie, si ri-
tiene il rischio accettabile.

3) Compagnia Adriatica

Assicurato: Baroni Carlo Alberto di anni 34

Capitale della Compagnia: Lit. 10,000

Quota parte Istituto: " 4,000

Categoria: Mista premio annuo con differimento a 26 anni

Parere del Consulente medico: Era buono e mediocre

Conclusioni dell'Ufficio VIII. L'assicurato soffrì a 9 anni di
tifoida ed a 19 anni di pleurite destra guarita in un mese. At-
tualmente appare in buono stato di salute. Il Consulente della Com-
pagnia dichiara il rischio ottimo. Si propende per l'accettazione.

4) Compagnia Generali

Assicurato: Ciancio Alfonso di anni 25

Capitale della Compagnia: Lit. 5,000

Quota parte Istituto: " 2,000

Categoria: Vita intera a premi vitalizi

Parere del Consulente medico: Era quasi buono e mediocre.

Conclusioni dell'Ufficio VII. Sulla stessa testa finora già accettata dallo Istituito, una polizza in cessione dall' Adriatica di L. 10.000, a vita intera (quota parte Istituito L. 4.000) e una assicurazione diretta per L. 10.000 mista a 20 anni. Dato le buone condizioni di salute, si propende per l'accettazione.

5) Compagnia Generali

Assicurato: Villa Ambrogio di anni 31
 Capitale della Compagnia: L. 3.000
 Quota parte Istituito: . . . 1.200
 Categoria: Mista a premi annui con differimento di anni 25.
 Parere del Consulente medico: Un buono e mediocre.
 Conclusioni dell'Ufficio VII. Padre morto a 43 anni di mal di cuore. Madre morta a 44 anno per apoplessia cerebrale. Un fratello morto a 18 anni, pare, di tubercolosi. Una sorella morta a 24 anni di tifo. Vini 2 sani tre fratelli e una sorella. L'assicurato fu amato due anni or sono in un ospedale per 29 giorni per grave anormia in seguito ad emorragia dal naso. Attualmente appare in buone condizioni di salute. Il Consulente medico della Compagnia dichiara il rischio ottimo. Si propende per l'accettazione.

Wj

5. Montuo Strada..

Ricordata la precedente deliberazione del 16 febbraio scorso, confermata con quella successiva del 17 aprile, con la quale agli eredi Strada debitori verso l'Istituito per un mutuo di L. 152.000 con



scadenza al 5 luglio p. v. - fu accordata una proroga di due anni, mi a condizione che L. 60.000 fossero pagate a scadenza, e sulle residue L. 100.000 fosse corrisposto l'interesse del 5,50%;

Levate le comunicazioni del Direttore Generale sulla nuova domanda degli eredi Stada, diretto ad ottenere che il pagamento delle dette L. 60.000 sia ritardato dal 5 luglio p. v. al 5 gennaio 1915, impegnandosi essi a corrispondere per tale periodo l'interesse del 5,50%.

Considerato che la proroga domandata, anche per un solo semestre, costituirebbe in sostanza una nuova operazione di mutuo, non consentita allo Istituto dalla sua legge costitutiva, mentre la proroga nella forma stabilita dal Consiglio inizia la graduale estinzione del mutuo ceduto dalla Popolare.;

Ritenuto che, nelle attuali condizioni finanziarie, qualche agevolazione in via di equità possa essere accordata agli eredi Stada,

Il Consiglio dà mandato al Direttore Generale di trattare coi predetti Signori perché essi versino alla scadenza del 5 luglio p. v. almeno una parte delle ripetute L. 60.000.

6. Trattamento del personale chiamato a prestare servizio militare per il caso di guerra o di mobilitazione generale.

Ricordata la precedente deliberazione con la quale il Consiglio sospese ogni decisione in ordine al trattamento da usare

verso gli impiegati soggetti a servizio militare nel caso di guerra o di mobilitazione generale;

Avuto riguardo alle disposizioni teste emanate a tale riguardo per gli impiegati delle Chate, ed a quelle adottate da altri Istituti pubblici, e da grandi Società industriali;

Su proposta del Direttore Generale;

Il Consiglio delibera che

a) agli impiegati chiamati a prestare servizio militare sarà conservato l'intero stipendio per tutta la durata del servizio se essi hanno famiglia;

b) agli impiegati napoletani sarà conservato l'intero stipendio per i primi due mesi di servizio, o corrisposta la metà dello stipendio per i mesi successivi; fatta eccezione per coloro che abbiano a loro carico qualche persona di famiglia, ai quali l'intero stipendio sarà conservato per la intera durata del servizio;

c) agli impiegati avventizi sarà corrisposta una mensilità di stipendio, senza impegno da parte dell'Istituto per la loro riassunzione in servizio, al termine del servizio militare;

d) Lo stesso trattamento sarà usato anche al personale di servizio.

D. G.

Il Consiglio prende per atto con compiacimento della dichiarazione, sottoscritta da tutto il personale dello Istituto che non ha obblighi militari, con la quale esso assicura che coopererà perché sia mantenuta integra la regolarità dei servizi agli Uffici.



spondano alle rispettive esigenze senza alcuno aggravio di spesa per l'amministrazione, facendo voti perché sia usato il miglior trattamento possibile ai richiamati ed alle loro famiglie.

4. Garanzia del rischio di guerra.

Il Direttore Generale dà lettura della seguente nota, con la quale il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio ha risposto alla lettera del 1° maggio corrente, comunicata al Consiglio di Amministrazione nella precedente adunanza, e relativa alle condizioni per l'assunzione della garanzia del rischio di guerra:

Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio

Roma, addì 11-5-1915

Direzione Generale del
Credito e della Risparmio

N° di Protocollo 15358

Risposta a lettera

del 1° corrente

Oggetto

Tariffe rischio di guerra

Al Sig. Direttore Generale
dell'Istituto Nazionale delle
Assicurazioni

Le tariffe per il rischio di guerra, delle quali questo Istituto sollecita l'approvazione con la lettera 1° maggio 1915 N° 21004, non sono state finora approvate dal Consiglio dei Ministri. Il Ministro del Tesoro ha fatto e fa delle ricere per la natura eminentemente aleatoria del rischio di guerra e per la entità dell'impegno che verrebbe ad assumere di conseguenza il Tesoro dello Stato con la garanzia che esso presta per le polizze dell'Istituto Nazionale.

Ho insistito presso il Ministero del Tesoro



perché si dia corso alle tariffe meno aleatorie, e cioè a quella per i rischi di guerra a complemento di assicurazione in corso e all'altra per analoghi rischi a complemento di contratti avvenire. Comunque fin da ora resta fissato che, a riguardo della terza, e cioè di quella per l'assicurazione del solo rischio di guerra, le proposte dell'Istituto non possono essere approvate.

Il Ministro
 G. Carasola

Il Consiglio, sentita la lettura della nota Ministeriale, prende atto della dichiarazione che il Governo non ha creduto di approvare la proposta di una polizza speciale per l'assicurazione di un limitato capitale per il solo rischio di morte in guerra; e prega il Direttore Generale di far presente all'onorevole Ministero di Agricoltura Industria e Commercio che, a suo avviso, questa proposta soltanto richiederebbe l'approvazione per Decreto Reale a sensi dell'articolo 8 N. 2 della legge 8 aprile 1912; mentre, per quanto riguarda l'assunzione del rischio di guerra a complemento di assicurazioni normali, il Consiglio non ha inteso di proporre nuove tariffe, ma soltanto di stabilire, nei limiti delle proprie facoltà, la misura dei sovrappremii da richiedere per il rischio complementare.

Inf

Il Direttore Generale riferisce poi che la diversità delle condizioni che regolano la copertura del rischio di guerra nelle polizze costituenti il portafoglio acquisito da Compagnie private ha dato

luogo a qualche incertezza di interpretazione e di applicazione del mi-
 serio unico ed uniforme che era stato adottato nelle scorso mese di agosto,
 onde è parso opportuno al Comitato Permanente che di quelle con-
 dizioni si facesse un esame accurato, per le eventuali determinazioni
 del Consiglio. Egli ha disposto che l'esame fosse stesso anche a qualche
 caso dubbio che si è presentato nei riguardi delle polizze emesse diret-
 tamente dallo Istituto, e presentata era al Consiglio la seguente me-
 moria apparsata dall'Ufficio Amministrazione Portafoglio, pro-
 ponendo l'approvazione delle conclusioni alle quali essa giunge:

Le attuali disposizioni in ordine alla garanzia del rischio

Limiti di as-
 sunzione o so-
 vra-premi.

assunzione o so-
 vra-premi.

1) Per gli assicurati presso Compagnie esistenti e pre-
 so l'Istituto direttamente, le cui polizze non coprono il rischio
 di guerra: garanzia fino al massimo di L. 20.000. con sopra-premio
 del 5% per Ufficiali e del 3% per i sottufficiali e soldati. Tali
 sopra-premi diminuiscono per le polizze delle Compagnie cedute,
 quando i contratti abbiano una determinata antichità.

Per la milizia territoriale la garanzia suddetta è accordata gra-
 tuitamente fino ad un massimo di L. 20.000.

Per la Sanità Militare il sopra-premio è ridotto alla metà.

Per l'ecedenza del capitale al di là delle L. 20.000 viene corrispo-
 sto, se consentito, il valore di riscatto.

2) Per gli assicurati, e per gli assicurandi dopo l'agosto
 1914, la garanzia del rischio di guerra è limitata a L. 10.000, e il so-

soprapremio varia del 6% per Ufficiali e 4% per Sottufficiali e Soldati.

La garanzia è gratuita per la Milizia Territoriale fino a Lit. 10.000.

Il soprapremio è ridotto alla metà per la Cavità Militare.

*

Perfezionamento al:

* *

gati e modalità relative... Gli allegati devono essere perfezionati entro il 14° giorno della data del decreto di mobilitazione.

Il soprapremio deve essere pagato per metà se si tratta di assicurati prima dell'agosto 1914; per due terzi se dopo quando siano ufficiali, in una sol volta quando siano sottufficiali e soldati.

Contemporaneamente alla rata di soprapremio l'assicurato deve pure anticipare:

a) una somma di premio, quando il premio sia fissato annualmente, e l'ultima scadenza si sia verificata da più di un semestre dal perfezionamento dell'allegato.

b) una somma di premio, quando il premio sia comunque frazionato in rate semestrali, trimestrali o mensili.

*

Prof

Categoria polizze

* *

portafogli ceduti...

Premessa tale natura, si avverte che le polizze

del portafoglio preconstituito possono suddividersi in due categorie:

1°) quelle, le cui condizioni includono l'obbligo di assicurare la garanzia del rischio di guerra senza limite di somma; e quelle che pur includendo tale obbligo non precisano se l'obbligo si estenda all'intero capitale assicurato o consenta che esso possa essere limitato.



tabo,

2°) quelle le cui condizioni anziché un obbligo, includono una facoltà per la Compagnia, e quindi per l'Assicurato, di assumere il rischio di guerra.

È da presentarsi poi, come, indipendentemente da questi due casi d'indole generale, molti altri casi singolarmente presentarsi e che non è possibile prevedere, in quanto per la stessa Compagnia si verificano diversità nelle condizioni contrattuali.

1° Gruppo delle Compagnie: le cui polizze includono garanzia obbligatoria e senza limiti. Esse sono: Atlas., Ancora., New York., Industrial.

Ma è però d'intervire che anche in alcune polizze della New York., la garanzia è facoltativa in altri poi la garanzia è concessa gratuitamente per l'intero capitale assicurato.

È così pure che per alcune polizze dell' Ancora, la garanzia è accordata ma a condizioni da stabilirsi.

Si potrebbe dunque ammettere che in tali condizioni vi sia anche quella di potere limitare la garanzia ad un dato capitale.

*

* * *

II° Gruppo delle Compagnie: le cui polizze includono garanzia facoltativa. Esse sono: Norwich Union., Russiana., Popolau., Prima Ungherese., Berlinese., Vrain., Basila., Cassa Paterna., Penia Espagnol., Mondo.: l'articolo per il rischio di guerra in genere

così si esprime: « Il rischio può venire accordato; le polizze
sono annullate salvo accordi o speciale convenienza »

*
* * *

Un altro gruppo di Compagnie accorda la garanzia del rischio di guerra dopo un determinato periodo che le polizze sono in vigore, e per l'intero capitale assicurato o fino ad un determinato limite.

Tra queste possiamo mettere:

Torino, Alleanza, (con restrizione speciale per i militari di professione, i quali sono obbligati al pagamento del soprappremio del 2% del capitale) Italiana, Cattolica, (rispettivamente fino a L. 10.000 e L. 20.000).

Posiamo anche includervi la Fondiaria, la quale mentre non ha disposizioni che implicano l'obbligatorietà per l'annunziazione immediata del rischio di guerra, ed concede la garanzia con effetti differiti e mediante stipulazione di appunto allegato.

Una Compagnia che si distingue dalle altre per le sue condizioni speciali è la Reale, la quale stabilisce una specie di fortunaria, senza limite di somma e con soprappremio da pagarsi fra i superstiti, ma che non dovrà superare il 3% del capitale assicurato.

*
* * *

Forma generale... Ricordare ora, o anche riassumere tutti i diversi punti dubbi, che si sono presentati o potrebbero presentarsi non è facile.



Senza l'applicazione dei fatti contrattuali, ai casi singoli, sembra opportuno, almeno in rapporto al limite di capitale poter concludere nel modo seguente:

Le nostre disposizioni limitanti la garanzia del capitale a L. 20.000, dovrebbero essere ritenute applicabili:

- a) soltanto alle polizze dirette dell'Istituto, in quanto non in vigore da un anno, e stipulate anteriormente all'agosto 1914;
- b) a quelle del portafoglio preesistente per le cui condizioni la garanzia è facoltativa, o che pur implicandone l'obbligo, lo subordinano ad accordi o convenzioni speciali.

In tutti i casi quindi, in cui esistendo in polizza l'obbligatorietà della garanzia, questa non è subordinata a tali accordi o condizioni speciali, si dovrebbe ritenere che il capitale assicurato non possa essere soggetto a limitazione.

In conseguenza di tali norme e ove poi si verificasse il caso che un assicurato abbia in corso diverse polizze - sia del portafoglio cedute, sia di questi e dello Istituto - la garanzia dovrebbe essere mantenuta dove le condizioni ne fanno obbligo, ma regolata nei suoi limiti e nell'applicazione del soprappiù a seconda delle disposizioni delle varie polizze.

*

Uniformità di
trattamento..

* * *

Sembra ora opportuno occuparsi di coloro che si sono assicurati coll'Istituto a partire dall'agosto 1914, e per i quali la garanzia del rischio di guerra viene accordata, come si sa, fino al



massimo di £ 10.000, con soprappremio del 6%. Le disposizioni furono allora prese per prevenirvi contro la possibilità di eccessivi impegni, dato che, dichiarandosi la guerra, numerosi si dubitava che avrebbe potuto essere il numero degli assicurandi. Ne viene però, in forza di tale disposizione, che gli assicurati, i quali hanno stipulato la polizza nel luglio possono garantirsi fino a £ 20.000 con soprappremio del 5%, e gli altri, per il semplice fatto di averla stipulata nell'agosto o nel settembre ecc. non possono garantirsi che fino a un massimo di £ 10.000, con soprappremio del 6%.

È evidente una certa disparità di trattamento. Si chiede quindi se non possa essere il caso di riportare ad oggi l'effetto di tale disposizione, in quanto da oggi potrebbe riapparire il pericolo dell'eccessivo impegno, ma che si lasciasse la possibilità di garantirsi fino a £ 20.000 con soprappremio del 5% a tutti coloro che si sono assicurati dall'agosto 1914 a tutto l'aprile 1915.

Un assicurato che si trovava in tali condizioni, ha preferito di limitare la polizza da £ 20.000 a £ 10.000 non essendogli appurata stata accordata la garanzia fino a £ 20.000.

Orf

Che si entrasse in tale concetto, si potrebbe adottarlo per le richieste che potessero pervenire, senza necessità di fidejussio, e quindi di comunicazioni ai Digg. Agenti Generali.

*

Anticipazione

* * *

del premio...

Una questione poi che interessa risolvere è quella riferentisi alla somestralità di premio che viene anticipata: Si possono



presentano due casi:

- a) la semestralità completa l'annualità di premio,
- b) la semestralità invece inizia l'annualità di premio.

In genere le Compagnie stabiliscono che verificandosi un sinistro debbono essere trattate le rate di premio a completare l'annualità dovuta.

Ora quando la semestralità anticipata completa l'annualità, verificandosi un sinistro prima della sua scadenza, è evidente che essa debba essere trattata, ma quando la semestralità inizia l'annualità, l'Ufficio propenderebbe a credere che verificandosi il sinistro prima della scadenza dell'annualità, la semestralità non debba in alcun modo e per ragioni alcune essere trattata. Non si vede infatti ragione di incassare un semestre di premio, il cui pagamento fu richiesto prima della scadenza, quando il sinistro accade prima della scadenza.

Corrispettivo del rischio di guerra dovrebbe ritenersi il solo sopra-premio; e quindi la sola differenza a saldo, dovrebbe essere trattata in caso di sinistro.

Come semplificazione di lavoro non si chi non vede come sarebbe stato forse opportuno evitare l'anticipazione del premio col rigiro invece il versamento integrale del sopra-premio.

In ogni modo l'Ufficio avverte che per il rischio di guerra agli appartenenti alla Milizia Comitoriale ha creduto di includere l'obbligo dell'anticipazione del premio dato che essi è accordato gratuitamente.

Il Consiglio, accogliendo la proposta del Direttore Generale, approva le conclusioni della memoria di cui è stata data lettura.

a) per il trattamento da farsi agli assicurati con polizza del portafoglio preesistente, in relazione con le diverse condizioni stabilite dalle rispettive Compagnie;

b) per il limite della garanzia del rischio di guerra (L. 20.000) e per il relativo sovrappremio, (5%) quanto al portafoglio diretto dello Istituto, stabilendo che siano accordate le stesse condizioni a tutti gli assicurati con polizza anteriori al 16 maggio corrente;

c) nei riguardi della anticipazione del premio, autorizzando la trattenuta del solo sovrappremio, nella eventuale liquidazione di sinistri che si avverino prima della scadenza della semestralità di premio anticipata dall'assicurato.

Dopo di ciò, il Presidente dichiara sciolta l'adunanza.

Il Presidente del Consiglio
Angeli

Il Consigliere Segretario
Rofchini, estensore

Il Direttore Generale
L. Lomi